

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi,
Imprese Minori ed Enti non Commerciali
Ufficio Controlli

Bologna,

Alle Associazioni di categoria e
agli Ordini Professionali
dell'Emilia Romagna

Alle Direzioni Provinciali

OGGETTO: Distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali: adempimenti sostitutivi per i contribuenti danneggiati.

Il decreto legge n. 61 del 1 giugno 2023, in corso di conversione, emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in regione nello scorso mese di maggio, ha individuato i comuni colpiti dalle inondazioni. In Particolare sono stati inseriti alcuni comuni delle province di Bologna, Ferrara e Rimini e tutti i comuni delle province di Forlì Cesena e Ravenna.

In tali territori sono stati registrati gravi danni anche al tessuto economico, commerciale e industriale con ricadute che hanno interessato, in numerosi casi, i magazzini merci e i documenti contabili conservati presso le strutture colpite.

Nelle scorse settimane sono pervenute a questa Direzione regionale, e alle Direzioni provinciali della regione, numerose comunicazioni, riguardanti la distruzione di beni e documenti contabili a seguito dell'alluvione, redatte non sempre in modo corretto e conforme alla normativa e alla prassi che regola la materia.

Con la presente nota si forniscono le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore; si forniscono, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.

Per la distruzione fortuita di beni strumentali e merci, l' art. 2, comma 3, del D.P.R. 441/97, dispone che: *“La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”*.

Chiarimenti sono stati forniti con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 (punto 18) e con la circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006 (punto 4) alle quali si rinvia per i dettagli.

Quest'ultima, in particolare, ha chiarito che la perdita involontaria di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.

La circolare 31/E citata, inoltre, richiamando la precedente circolare 6/2002, chiarisce che tale dichiarazione non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

L'autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità e avere data certa. Ad essa va allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei predetti eventi alluvionali, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell'evento calamitoso¹. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:

- al recupero degli stessi da eventuali server o *cloud* utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
- al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;

¹ È opportuno che una copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza venga trasmessa per conoscenza alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto.

- alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
- a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori.

La perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest'ultimo, infatti, dall'onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte. Tale onere è confermato dall'art. 39, secondo comma, lettera c) del d.p.R. 29 settembre 1973, n.600, ai sensi del quale l'accertamento induttivo è sempre possibile "*quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore*".

IL DIRETTORE REGIONALE
Rossella Orlandi

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente